

## Imposte dirette

# SCAMBIO di PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO

## CHIARIMENTI della C.M. 33/E/2010

di Emanuele Rossi

### QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 917/1986 [CFF 5109], il **corrispettivo** relativo al **conferimento** di beni o crediti in società è determinato in base alla regola del **valore normale**. Dal **raffronto** tra il **corrispettivo** così determinato ed il **costo fiscalmente riconosciuto** del *quantum* conferito emerge la **plus/minusvalenza**, la quale andrà a concorrere alla formazione del reddito secondo la disciplina propria del soggetto conferente. La regola del valore normale può essere **derogata solo** in specifici casi: in particolare, quando oggetto del **conferimento** sono **partecipazioni di controllo** o di **collegamento**, la determinazione della plus/minusvalenza da conferimento avviene secondo **regole particolari**, legate ai **comportamenti contabili** adottati dai soggetti coinvolti nell'operazione. Ai sensi dell'art. 177, co. 2, D.P.R. 917/1986 [CFF 5277], il **corrispettivo** di azioni o quote ricevute a seguito di **conferimenti** in società, mediante i quali la società conferitaria **acquisisce il controllo di diritto** di una società ovvero ne **incrementa la percentuale**, viene determinato in base alle **voci di patrimonio netto** formate dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, co. 4, lett. b), D.Lgs. 247/2005, il regime di «**realizzo controllato**» di cui al co. 2, art. 177 trova applicazione **anche** quando il **soggetto conferente** agisce **al di fuori del regime d'impresa**.

Come confermato anche nella **C.M. 17.6.2010, n. 33/E**, l'agevolazione in questione trova **applicazione non solo** nelle **aggregazioni** tra **entità terze**, ma **anche** nelle **riorganizzazioni** di **gruppi aziendali**.

Come confermato anche nella **C.M. 17.6.2010, n. 33/E**, l'agevolazione in questione trova **applicazione non solo** nelle **aggregazioni** tra **entità terze**, ma **anche** nelle **riorganizzazioni** di **gruppi aziendali**.

#### REGIME FISCALE dei CONFERIMENTI in NATURA:

da un punto di vista fiscale, i **conferimenti** in società sono trattati alla stregua delle **cessioni** a titolo oneroso. Ciò comporta l'applicazione della regola del **valore normale** ogni volta che oggetto del conferimento siano **beni o crediti diversi dal denaro**. Nel caso specifico del conferimento di partecipazioni sociali, il co. 4, art. 9, D.P.R. 917/1986 [CFF 5109] prevede che il **valore normale** delle azioni/quote conferite venga determinato:

- per **azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati** in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla **media aritmetica** dei **prezzi** rilevati nell'**ultimo mese**;
- per **altre azioni, quote di società non azionarie e titoli o quote di partecipazione** al capitale di **enti diversi** dalle società, in **proporzione** al valore del **patrimonio netto** della società o ente, ovvero, per le società o enti di **nuova costituzione**, all'ammontare complessivo dei **conferimenti**;

- per **obbligazioni e altri titoli diversi** da quelli indicati nei punti precedenti, **comparativamente al valore normale** dei **titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati** in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad **altri elementi** determinabili in modo **obiettivo**.

Una volta determinato il **corrispettivo** da conferimento come sopra, questo va **raffrontato** al **costo fiscale** della partecipazione conferita: l'emersione di un delta positivo rappresenterà una **plusvalenza**, mentre un delta negativo rappresenterà una **minusvalenza**, le quali andranno a concorrere alla **formazione del reddito** del soggetto conferente in **modo diverso** a seconda che questi abbia **detenuto** o **meno** la partecipazione conferita in **regime d'impresa**.

Ci sono casistiche per le quali il D.P.R. 917/1986 prevede l'applicazione di **specifiche deroghe** all'applicazione del criterio del valore normale: una di queste è rappresentata dal **conferimento di partecipazioni di controllo** o di

**collegamento**, dove l'emersione della materia imponibile dipende dai **comportamenti contabili** adottati dai soggetti coinvolti nell'operazione.

#### CONFERIMENTO di PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

**tra IMPRESE:** quando oggetto del conferimento sono partecipazioni di controllo o di collegamento (nel proseguo, **partecipazioni qualificate**) e sia il conferente che il conferitario **agiscono in regime d'impresa**, la **determinazione della plus/minusvalenza** da conferimento avviene secondo le regole proprie dell'art. 175, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5275].

Si ritiene opportuno precisare il **concetto di partecipazione di controllo** o di **collegamento**. A tali fini, l'art. 175 fa un espresso richiamo all'art. 2359 c.c. Ai sensi del co. 1 di detto articolo, sono considerate società **controllate**:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'Assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti** per esercitare un'**influenza dominante** nell'Assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto l'**influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali** con essa.

Dall'altra, secondo il co. 3, sempre dell'art. 2359 c.c., sono considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società eserciti un'**influenza notevole**; tale forma di influenza è **presunta**, quando una società detenga in un'altra il **20%** dei **diritti di voto esercitabili** nell'Assemblea ordinaria, percentuale che scende al **10%**, in caso di società con **azioni quotate** nei mercati regolamentati.

Ai sensi del co. 1, art. 175 quando oggetto del **conferimento** sono **partecipazioni qualificate**, anche relative a **società non residenti** in Italia, ma sia il **conferente** che il **conferitario** sono soggetti **residenti** in Italia e agiscono nell'**esercizio di imprese commerciali**, si considera **valore di realizzo** quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle **scritture contabili** del soggetto **conferente** ovvero, se **superiore**, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle **scritture contabili** del soggetto **conferitario**. In poche parole, quindi, nel caso di conferimento di partecipazioni qualificate effettuato tra imprese commerciali, il corrispettivo conseguito in sede di conferimento non va determinato secondo la regola del valore normale, ma in base ai **comportamenti contabili** tenuti da conferente e conferitario. In particolare, rileva il maggior tra:

- l'incremento di patrimonio netto eseguito dal soggetto conferitario per effetto dell'apporto;
- il valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scrit-

ture contabili del soggetto conferente.


Dal **raffronto** tra tale maggiore valore ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, emergerà la **plus/minusvalenza** che concorrerà alla formazione del reddito imponibile del soggetto conferente. È di tutta evidenza, quindi, che tale norma comporta un'emersione «controllata» della materia imponibile, il cui arbitrio è lasciato alle parti. Più specificamente, ove conferente e conferitario avessero interesse a far emergere plusvalori fiscalmente rilevanti (es. soggetto conferente con elevate perdite fiscali pregresse), si avrà l'**iscrizione** della **partecipazione conferita** ad un **valore maggiore** rispetto al relativo **costo fiscalmente riconosciuto** (ciò avverrà o mediante un maggiore incremento di patrimonio netto presso il soggetto conferitario, o mediante un maggior valore della partecipazione concambiata nelle scritture contabili del soggetto conferente); al contrario, ove l'interesse fosse quello della neutralità fiscale dell'operazione, l'**iscrizione** avverrà per un **valore pari al costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione conferita, sia nel bilancio del soggetto conferente, che in quello del soggetto conferitario. Logicamente, l'arbitrio lasciato alle parti trova il limite della possibile **elusività** dell'operazione ai sensi dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 [CFF ② 6337a], ove la stessa non fosse sorretta da valide ragioni economiche, ma fosse messa in atto con l'esclusivo scopo di far spendere le perdite fiscali pregresse al soggetto conferente.

Ai sensi del co. 2, art. 175 il **valore di realizzo** della partecipazione è determinato secondo la **regola del valore normale** e non secondo il regime di «realizzo controllato» di cui sopra, nel caso di **conferimento di partecipazioni qualificate** prive dei requisiti pex, se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei predetti requisiti. Con tale previsione il Legislatore si è preoccupato di evitare quei **fenomeni distorsivi**, volti all'ottenimento «forzato» dell'esenzione sul realizzo della partecipazione.

**SCAMBI di PARTECIPAZIONI:** sempre in tema di conferimenti, un'altra deroga all'applicazione del criterio del valore normale si trova nel co. 2, art. 177, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5277], il quale **disciplina lo scambio di partecipazioni** realizzato mediante **conferimento** attraverso cui la società conferitaria acquisisce, ovvero integra, il **controllo di diritto** della società le cui quote partecipative sono scambiate. Al riguardo, il citato co. 2 dispone che «*le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo*

## ESEMPIO

Tizio, persona fisica, non agisce in regime d'impresa e detiene due partecipazioni di controllo in due S.r.l. svolgenti attività commerciali, Alfa S.r.l. e Beta S.r.l.:



Si supponga che in un'ottica di riorganizzazione, Tizio decida di conferire la partecipazione di controllo di Beta in Alfa. Per effetto dell'art. 177, co. 2, D.P.R. 917/1986 e dell'interpretazione favorevole da ultima data dall'Agenzia delle Entrate, ove Alfa esegua un aumento di capitale sociale, pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in Beta, nessun riflesso fiscale si avrà in capo a Tizio. Si supponga ancora che decorsi alcuni anni (fermo restando la volatilità del diritto tributario), Tizio decida di cedere a terzi la partecipazione di Alfa in Beta: orbene, ipotizzando che detta partecipazione abbia maturato tutti i requisiti pex, a livello di gruppo detta operazione sarebbe tassata solo per il 5% dell'eventuale plusvalenza realizzata da Alfa. È di tutta evidenza le rilevanti opportunità che si levano per gli operatori. Tuttavia, come evidenziato dalla stessa C.M. 33/E/2010, gli stessi operatori devono stare attenti a che l'operazione posta in essere non sia giudicata elusiva ai sensi dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973. Come noto, infatti, la copertura dall'art. 37-bis opera solo, ai sensi dell'art. 176, co. 3, D.P.R. 917/1986, per i conferimenti d'azienda o di singolo ramo succeduti da una cessione delle azioni/quote in esenzione per effetto dell'art. 87, D.P.R. 917/1986 [CFF 5187], non anche nei casi di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, effettuati ai sensi dell'art. 175 o dell'art. 177, co. 2, cui segue la cessione della partecipazione ricevuta in cambio.

*sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento». A prima vista il disposto del co. 2 sembrerebbe sovrapporsi a quello dell'art. 175: la differenza fondamentale, però, sta nel fatto che mentre la disciplina dell'art. 175 si applica ai conferimenti eseguiti tra imprese, in quella dell'art. 177 il soggetto conferente può essere anche una persona fisica non imprenditore, ciò in virtù delle modifiche apportate dall'art. 12, co. 4, lett. b), D.Lgs. 247/2005. Ancora, mentre nell'art. 175, co. 1 si fa espresso riferimento al fatto che sia il conferente che il conferitario debbano agire nell'esercizio di imprese commerciali, nel co. 2, art. 177 viene richiesta solo la forma giuridica di società da parte del soggetto conferitario, tal che un'ermeneutica estensiva potrebbe avvalorare anche l'ipotesi di conferimento in società semplice della partecipazione di controllo (ipotesi che potrebbe interessare le holding immobiliari).*

Anche nel co. 2, art. 177, come nell'art. 175, l'emersione di valori fiscalmente rilevanti in sede di conferimento è legata alle scelte contabili adottate: in questo caso, però, solo da parte del soggetto conferitario. Nello specifico, ove il soggetto conferitario andrà ad eseguire

un aumento di patrimonio netto pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, l'operazione non avrà ricadute sul versante fiscale nei confronti del soggetto conferente, il quale potrà o meno agire in regime d'impresa. Ove, al contrario, non venga scelta la via della continuità dei valori, emergerà in capo al soggetto conferente una plus/minusvalenza da conferimento, a seconda che l'importo dell'aumento di patrimonio netto sia, rispettivamente, maggiore o minore del costo fiscale della partecipazione conferita maturato in capo al soggetto conferente.

**APERTURA dell'AGENZIA delle ENTRATE – C.M. 33/E/2010:** sul disposto del co. 2, art. 177, D.P.R. 917/1986, è recentemente intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la C.M. 17.6.2010, n. 33/E. Aderendo alla tesi sostenuta da primaria dottrina (Circolare Assonime 20/2007 e Norma ADC n. 170), l'Agenzia afferma che il regime di «realizzo controllato» disciplinato dal co. 2, art. 177 non opera solo quando si è in presenza di un'aggregazione tra economie terze, ma anche quando quella messa in opera è una semplice riorganizzazione all'interno di un gruppo. Tale presa di posizione può avere degli interessanti risvolti per gli operatori, come evidenziato nell'esempio sopra riportato.